



## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **PROCEDURA APERTA**

**CONDOTTA MEDIANTE L'AUSILIO DI SISTEMI INFORMATICI E  
L'UTILIZZAZIONE DI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE IN FORMATO  
ELETTRONICO**

### **PER AFFIDAMENTO**

**“INTERVENTO DI RETROFIT E RIGENERAZIONE URBANA  
MEDIANTE SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE  
DI CORSO ROMA – COMUNE DI CESANO MADERNO”**

## Sommario

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ARTICOLO 1 – PREMESSE</b> .....                                                                                            | 3  |
| <b>ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b> .....                                                 | 3  |
| <b>ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO</b> .....                                                                      | 5  |
| <b>ARTICOLO 5 – DURATA DELL'APPALTO</b> .....                                                                                 | 7  |
| <b>ARTICOLO 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....                        | 7  |
| <b>ARTICOLO 7 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</b> .....                                            | 8  |
| <b>ARTICOLO 8 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE</b> .....                                                                        | 10 |
| <b>ARTICOLO 9 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA' PLURISOGGETTIVA</b> .....                  | 11 |
| <b>ARTICOLO 10 – AVVALIMENTO</b> .....                                                                                        | 12 |
| <b>ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO</b> .....                                                                                         | 13 |
| <b>ARTICOLO 12 – GARANZIA PROVVISORIA</b> .....                                                                               | 13 |
| <b>ARTICOLO 13 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</b> .....                                                        | 14 |
| <b>ARTICOLO 14 – SOPRALLUOGO</b> .....                                                                                        | 15 |
| <b>ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b> .....                      | 15 |
| <b>ARTICOLO 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> .....                                                                               | 16 |
| <b>ARTICOLO 17 – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....                               | 17 |
| <b>ARTICOLO 18 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA</b> .....                                             | 27 |
| <b>ARTICOLO 19 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA</b> .....                                           | 27 |
| <b>ARTICOLO 20 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b> .....                                                                         | 29 |
| <b>ARTICOLO 21 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLA BUSTA "A" E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> ..... | 40 |
| <b>ARTICOLO 22 – APERTURA DELLE "BUSTE TELEMATICHE B E C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</b> .....        | 40 |
| <b>ARTICOLO 23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</b> .....                                                                 | 41 |
| <b>ARTICOLO 24 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</b> .....                                                | 42 |
| <b>ARTICOLO 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b> .....                                                                     | 44 |
| <b>ARTICOLO 26 – INFORMATIVA PRIVACY</b> .....                                                                                | 44 |

## ARTICOLO 1 – PREMESSE

Con Provvedimento assunto nella seduta del 21.03.2025 il Consiglio di Amministrazione di Brianzacque S.r.l. (di seguito, solo, “**Brianzacque**” o “**Stazione Appaltante**”) ha deliberato di affidare “Intervento di retrofit e rigenerazione urbana mediante sistemi di drenaggio urbano sostenibile di corso Roma – comune di Cesano Maderno (MB)”.

L'affidamento in appalto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

CIG B63A145EE2

CUP G91J22000270002

CPV 45262640-9 Lavori di miglioramento ambientale

Data validazione Progetto 21.03.2025

Il **Responsabile unico del progetto** è l'ing. Mauro Pozzi

## ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Il presente Disciplinare di gara e i relativi allegati:
  - Modello 1\_Domanda di partecipazione
  - Modello 2\_Dichiarazione integrativa
  - Modello 3\_Dichiarazione di offerta economica
  - Modello 4\_Modello Offerta Tecnica
  - Modello 5\_Attestazione di avvenuto sopralluogo
- 3) DGUE (Request)
- 4) Patto di integrità
- 5) Progetto Esecutivo

Tutta la documentazione di gara, amministrativa e tecnica, è disponibile sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). Si specifica che, presso gli uffici di Brianzacque, è comunque posto in visione l'originale della documentazione di gara.

### 2.2. Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" e relativi aggiornamenti.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **2.3. Chiarimenti**

**2.3.1.** È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura avvalendosi esclusivamente del portale Sintel (interfaccia "Dettaglio" relativa alla presente procedura - sezione "Comunicazioni procedura").

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente alle **ore 12.00** del giorno **17.04.2025**.

Eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura o risposte alle predette richieste di chiarimenti sono rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Gli operatori economici sono quindi invitati ad utilizzare anche tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

**2.3.2.** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

**2.3.3.** I quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a prescrizioni equivoche o contraddittorie della documentazione di gara. Non saranno ammessi quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante valutazioni pre-gara relative all'ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente.

## **2.4. Comunicazioni**

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in appresso anche solo Codice).

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dell'intervento di retrofit e rigenerazione urbana mediante sistemi di drenaggio urbano sostenibile di corso Roma – comune di Cesano Maderno (MB).

Sono compresi nell'affidamento tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di provviste necessari per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto posto a base di gara.

L'importo complessivo a base di gara è stimato in € 761.878,72 (euro settecentosessantunomilaottocentosettantotto virgola settantadue), di cui € 37.206,15 (euro trentasettemiladuecentosei virgola quindici) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Brianzacque può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento: € 152.375,74

Valore globale stimato: € 914.254,46

**Tabella A**

| <i>Lavorazione</i>                                                                                                           | <i>Categoria</i> | <i>Classifica</i> | <i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i> | <i>Importo (compresi oneri di sicurezza) (€)</i> | <i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€)</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari | OG3              | III               | SI                                         | 602.120,68                                       | 29.404,41                                            |
| Verde e arredo urbano                                                                                                        | OS24             | I                 | SI                                         | 159.758,04                                       | 7.801,74                                             |
|                                                                                                                              |                  |                   |                                            | <b>761.878,72</b>                                | <b>37.206,15</b>                                     |

Gli importi a base di gara comprendono i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 143.094,32.

Questi importi non sono soggetti a ribasso di gara, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo da applicare al personale impiegato nei lavori da eseguire nell'ambito del presente appalto, individuato ai sensi dell'allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023, è Edilizia/Industria (codice CCNL F012).

Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del Codice, così come modificato dall'art. 73 del D.Lgs. 209/2024 ("Correttivo"), si precisa che le attività sulle quali vengono previsti costi della manodopera rientrano nell'ambito di applicazione del seguente codice ATECO: 42.21.00.

Gli importi sopra indicati sono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

I costi della sicurezza "interni" relativi all'esercizio dell'attività svolta dall'affidatario dovranno essere indicati nell'offerta economica.

Brianzacque riconosce all'Appaltatore il corrispettivo contrattuale determinato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e secondo quanto risultante dall'offerta aggiudicataria. All'appaltatore saranno inoltre corrisposti gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, come sopra quantificati.

Si precisa che il contratto sarà stipulato a corpo.

Brianzacque provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore dopo la verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, nei termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture riscontrate regolari.

L'appalto è eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e di quanto previsto dall'offerta risultata aggiudicataria.

L'appalto è finanziato con risorse interne alla Stazione Appaltante, derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato introitata da Brianzacque.

#### **ARTICOLO 4 – REVISIONE DEI PREZZI E RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE**

Le variazioni dei costi e dei prezzi verrà determinata sulla base degli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati da ISTAT. Tali variazioni assumono rilevanza se superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, ai sensi l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, va valutata di volta in volta dalla Stazione appaltante.

Quando l'applicazione dell'art. 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del Codice, è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In questo si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

## **ARTICOLO 5 – DURATA DELL'APPALTO**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 151 (centocinquantuno) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna Lavori.

## **ARTICOLO 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I Consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è a sua volta un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni dalla segnalazione, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

## **ARTICOLO 7 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono causa di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

## **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Costituisce, inoltre causa di esclusione dalla gara la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, allegato II.3, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 53, lett. i-quater, della l. n. 190/2012, come inserita dal D.L. n. 23/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), gli operatori economici devono

possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

## **ARTICOLO 8 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Salvo quanto di seguito diversamente previsto, i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere presentati con le modalità e nei termini indicati da Brianzacque.

### **Requisiti di idoneità professionale**

**8.1** Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

### **Requisiti di capacità tecnica e finanziaria**

**8.2** Possesso di attestazione di qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come indicato nella tabella A di cui all'art. 3 del presente Disciplinare. La comprova del requisito è fornita mediante esibizione di copia dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

**Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs n. 36/2023.**

### **Requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione**

Gli operatori economici non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del d.P.R. 177/2011, dovranno obbligatoriamente provvedere al subappalto delle prestazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del d.P.R. medesimo.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, è richiesto il rispetto delle relative prescrizioni contenute nel Capitolato speciale di appalto.

Il concorrente si impegna, ai sensi dell'art. 102 e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 comma 1, e dall'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari al trenta per cento di occupazione giovanile e una quota pari al trenta per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto.

Il concorrente che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta si impegna inoltre:

- entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; la relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa

all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; la relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

## **ARTICOLO 9 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA' PLURISOGGETTIVA**

### **9.1 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

**9.1.1 Il requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 8.1.** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

#### **Requisiti di capacità tecnica e finanziaria**

Ove l'esecuzione dei lavori sia assunta da operatore con identità plurisoggettiva, le imprese riunite o consorziate sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio, indicate in sede di offerta, purché entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione, di cui al **punto 8.2**, posseduti da ciascun associato o consorziato nel rispetto dei requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

**9.2.1 Il requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, qualora il consorzio esegua le prestazioni esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, il requisito è posseduto e comprovato sulla base delle qualificazioni possedute in proprio dal consorzio, computate cumulativamente con quelle possedute dalle imprese consorziate. Qualora il consorzio esegua le prestazioni tramite le consorziate indicate in sede di gara, il requisito è posseduto e comprovato sulla base delle qualificazioni possedute da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **ARTICOLO 10 – AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8 e/o per migliorare la propria offerta, inserendo la relativa documentazione nella busta "A - Documentazione amministrativa".

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale; la stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente deve produrre il contratto di avvalimento, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata

soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Non è sanabile la mancata produzione nell'offerta tecnica del contratto di avalimento premiale o la sua incompletezza, in quanto la documentazione dell'offerta tecnica non è soggetta a soccorso istruttorio. In tal caso, essendo l'avalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avalimento premiale non conforme, non potranno essere attribuiti.

In ogni caso, le risorse premiali oggetto del contratto di avalimento non verranno prese in considerazione e non concorreranno alla valutazione migliorativa dell'offerta del concorrente qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, in quest'ultimo caso, inoltre, la Stazione Appaltante procederà a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

## **ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto.

I subappaltatori incaricati dell'esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare trova applicazione quanto stabilito nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile in materia di subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **ARTICOLO 12 – GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una **garanzia provvisoria** di importo pari all'1% dell'importo delle prestazioni di cui all'art. 3 (€ 761.878,72) e precisamente di importo pari a € 7.618,79.

Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con versamento presso Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT 11T0569620400000004141X09.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp).

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

### **ARTICOLO 13 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo, calcolato sulla base del valore globale stimato dell'appalto pari a € 90,00, conformemente a quanto stabilito, da ultimo, dalla deliberazione dell'ANAC del 19 dicembre 2023, n. 620.

In caso di mancato riscontro del pagamento in sede di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **ARTICOLO 14 – SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è obbligatorio.

Una volta presa coscienza del progetto, le imprese concorrenti interessate potranno recarsi ad effettuare il sopralluogo autonomamente. Dell'effettuazione di tale operazione dovranno darne atto compilando e sottoscrivendo il documento "Modello 5\_Attestazione di avvenuto sopralluogo", che dovrà poi essere inserito nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

## **ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione prescritta a corredo dell'offerta devono essere inviate, entro e non oltre le **ore 11.00** del giorno **29.04.2025**, tramite il sistema Sintel di cui al punto 2.1., seguendo le indicazioni contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", disponibile sul portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) e relativi aggiornamenti.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione Help: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti".

Nel caso in cui vengano individuati degli errori successivamente all'invio dell'offerta, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta, la quale sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

**Si precisa che anche laddove non esplicitato nel presente documento di gara, tutte le volte in cui è richiesta la sottoscrizione di un documento questa deve essere effettuata con firma digitale.**

**La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell'offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido l'importo indicato in lettere.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

## **ARTICOLO 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 8 del presente disciplinare;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **ARTICOLO 17 – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato “**Invia offerta**”, che consente di predisporre la “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa.

La Busta "A" – Documentazione amministrativa contiene:

- domanda di partecipazione
- dichiarazione integrativa
- DGUE (Response)
- eventuale procura
- consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale

- garanzia provvisoria
- Patto di Integrità debitamente compilato e sottoscritto per accettazione
- per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, decreto legge 77/2021)
- documentazione in caso di avalimento
- documentazione per i soggetti associati

### **17.1. Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **"Modello 1\_Domanda di partecipazione"** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Verranno considerate le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, le imprese mandanti si impegnano, per il caso di aggiudicazione, a conferire alla mandataria designata mandato collettivo speciale con rappresentanza.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del Codice o GEIE, non ancora costituiti, le imprese consorziande o riunende si impegnano, per il caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio o il GEIE.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del Codice o GEIE, non ancora costituiti, le imprese consorzianti o riunende si impegnano, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.

Con la domanda di partecipazione, il concorrente:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
3. (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del Codice o GEIE, costituiti o costituendi): indica la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del consorzio/RTI/GEIE;
4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega, nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, copia conforme all'originale della procura.

#### **17.1.1 Accesso agli atti**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del codice.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (know-how), anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

In tal caso, l'operatore dovrà, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs 36/2023, nel modello 1 "Domanda di partecipazione", autorizzare Brianzacque s.r.l. a consentire il diritto di accesso in relazione alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara o a giustificazione della medesima, in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma, fatta eccezione, nei limiti di quanto stabilito al comma 5 dell'art. 35 del D.Lgs 36/2023, delle parti coperte da segreto tecnico/commerciale eventualmente indicate in offerta, per le ragioni riportate nel medesimo modello 1 "Domanda di partecipazione".

In caso di diniego all'ostensione, il concorrente è tenuto a:

- presentare un'apposita dichiarazione da caricare nella Busta telematica A – Documentazione amministrativa – riportante la dicitura "Dichiarazione art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs 36/2023" con la quale manifesta la volontà di non consentire l'accesso agli atti di informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali, precisando puntualmente e specificatamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale e riportando le specifiche motivazioni che comportano la sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente;
- indicare nella documentazione prodotta, le parti della stessa contenente segreti tecnici o commerciali, che intenda non rendere accessibili ai terzi, producendo in calce al documento completo anche una copia firmata dei documenti adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e/o commerciali.

**Si raccomanda la massima attenzione a non inserire i documenti oscurati in busta diversa rispetto a quella in cui gli stessi originali devono essere inseriti (Busta tecnica).**

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

#### **17.2. Documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila il DGUE, di cui all'art. 91 del Codice, redatto ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, predisposto sulla base del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale.

Con la presentazione del DGUE, il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento** il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. In questo caso il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, sottoscritto con firma digitale.
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 104, co. 7, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

**In caso di ricorso al subappalto** il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica la parte di lavorazione che intende subappaltare.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

## Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

## Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Con riferimento alla compilazione del DGUE, si precisa inoltre che, **in caso di concordato preventivo con continuità aziendale**, devono essere allegati i seguenti documenti e fornite le seguenti specificazioni:

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

***Il concorrente ai fini della presentazione del DGUE, dovrà generare DGUE Response in formato xml a partire dal DGUE Request messo a disposizione dalla Stazione appaltante fra la documentazione di gara (è possibile scaricare suddetto documento attraverso la funzione "salva link con nome").***

### 17.3 Dichiarazione integrativa

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente l'allegato "**Modello 2\_Dichiarazione integrativa**", rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. elenca, con le modalità indicate nel fac-simile "dichiarazione integrativa", i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023
2. dichiara la sussistenza, o meno, in capo ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, di eventuali carichi pendenti e, se del caso, li elenca
3. dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutta la documentazione di gara, prendendo atto, accettando e impegnandosi a rispettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e le condizioni che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione dell'appalto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarle in ogni loro parte;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni oggetto di affidamento;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. dichiara che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate, ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
  6. dichiara di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla Stazione Appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
  7. **(eventuale, in caso di partecipazione di cooperativa o di consorzio di cooperative)** dichiara che la società, in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell'apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
  8. **(eventuale, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  9. **(per gli operatori che assumono l'esecuzione delle attività di costruzione che comprendono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190, come da ultimo modificato dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni in l. 5 giugno 2020, n. 40)** dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore ha la propria sede;
  10. indica il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
  11. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
  12. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 comma 1, all'art. 102 e dall'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 una quota pari al trenta per cento di occupazione giovanile e una quota pari al trenta per cento di occupazione femminile;
  13. dichiara di impegnarsi, in caso il concorrente occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta:
    - entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; la relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; a relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
14. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico della Stazione Appaltante, reperibile sul sito <http://www.brianzacque.it>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
  15. dichiara di acconsentire al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24 del Codice ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice;
  16. dichiara di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità; la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara
  17. indica la propria posizione INPS e INAIL, se dovuta Cassa Edile, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
  18. dichiara di applicare lo stesso CCNL indicato dalla Stazione appaltante, oppure, nel caso in cui il CCNL applicato non corrispondesse a quello indicato dalla Stazione appaltante, dichiara - secondo le modalità dell'art. 110 e in conformità alle disposizioni dell'Allegato I.01 del Codice, indicando gli elementi di cui all'art. 4 del citato Allegato I.01 necessari alla valutazione di equivalenza - che quello applicato garantisce ai dipendenti tutele equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante;
  19. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, oltre a subire le conseguenze penali del caso, il concorrente verrà escluso dalla procedura a evidenza pubblica per la quale sono state rilasciate, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate fosse accertata dopo la stipula del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
  20. dichiara di rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (es. d.lgs. n. 81/2008), nonché delle disposizioni in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e delle norme in materia di immigrazione e condizione dei cittadini stranieri;
  21. **(in caso di concordato preventivo):**
    - **(dopo il deposito della domanda)** indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale da cui è stato rilasciato;
    - **(dopo il decreto di apertura)** indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato;
    - nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
  22. dichiara di impegnarsi a tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da tutte le controversie che potessero insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti da brevetto;

Le suddette dichiarazioni integrative, in caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito o costituendo, dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente da ciascuna impresa associata/consorzata.

**17.4** Il documento attestante la garanzia provvisoria; qualora la cauzione provvisoria venga presentata mediante fidejussione bancaria o mediante fidejussione portata da polizza assicurativa dovrà essere inserito il file firmato digitalmente sia dall'operatore economico, sia dal garante autorizzato all'emissione della polizza-fidejussione, secondo quanto previsto nel presente Disciplinare.

**17.5** copia conforme **dell'attestazione SOA** in corso di validità, per le categorie e classifiche indicate all'art. 3 del presente Disciplinare di gara.

**17.6** Patto di Integrità debitamente compilato e sottoscritto per accettazione

**17.7** per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, decreto legge 77/2021)

#### **17.8 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto (e successive eventuali modifiche per i consorzi e GEIE con corrispondenti verbali di assemblea) del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- indicazione nel "**Modello 1\_Domanda di partecipazione**" ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- nel "**Modello 1\_Domanda di partecipazione**":
  - a. è indicato l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. è assunto l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- il legale rappresentante dell'organo comune indica nel "**Modello 1\_Domanda di partecipazione**" per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- indicazione nel "**Modello 1\_Domanda di partecipazione**" delle parti delle prestazioni contrattuali, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni contrattuali, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, e la domanda di partecipazione di cui al "**Modello 1**", presentata da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestante:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti delle prestazioni contrattuali, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica (e successive eventuali modifiche con corrispondenti verbali di assemblea), con indicazione delle imprese consorziate;
- in caso di consorzio stabile, copia della delibera dell'organo deliberativo dalla quale risulti la volontà dei consorziati di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a 5 anni.;
- Indicazione nel "**Modello 1\_Domanda di partecipazione**" del/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara.

**Ogni riferimento, inserito nella busta amministrativa, ad elementi di natura economica sarà considerato causa di esclusione e ciò al fine di garantire la segretezza dell'offerta economica.**

## **ARTICOLO 18 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA**

La valutazione delle offerte tecniche verrà gestita offline dalla Stazione Appaltante.

Nella busta telematica "B – OFFERTA TECNICA" deve essere contenuta l'Offerta Tecnica predisposta osservando la struttura del "**Modello 4\_Modello Offerta Tecnica**", allegato al presente Disciplinare e redatta in lingua italiana.

L'offerta tecnica sarà valutata con i criteri di cui all'art. 19.

Si precisa fin d'ora che l'offerta tecnica della società che risulterà aggiudicataria diventerà un obbligo per la stessa in termini di proposte contenute, che assumeranno quindi rilevanza d'obbligo contrattuale.

In caso di diniego all'ostensione dell'offerta tecnica in forma completa, il concorrente dovrà produrre, inserendolo nella Busta amministrativa, un documento nel quale vengono indicate le parti della stessa contenente segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico che intenda non rendere accessibili ai terzi; in questo caso nella Busta tecnica dovrà essere prodotta una copia firmata dei documenti adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e/o commerciali.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

**Si precisa che ogni riferimento nella documentazione tecnica ad elementi che in qualsiasi modo consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o attinenti alla percentuale di ribasso offerta, sarà considerata causa di esclusione e ciò al fine di garantire la segretezza dell'offerta economica.**

## **ARTICOLO 19 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA**

La valutazione delle offerte economiche verrà gestita offline dalla Stazione Appaltante.

Poiché le formule di aggiudicazione proposte dalla piattaforma SINTEL per la valutazione dell'offerta economica non sono adeguate alle necessità della Stazione Appaltante, nell'apposito campo obbligatorio "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, l'operatore economico dovrà inserire – in cifre – unicamente un valore fittizio, quale ad esempio 0,1. **Tale valore non è significativo e non dà punteggio ma serve esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo di ammissione dell'offerta previsto dalla piattaforma SINTEL.**

Ciò premesso, all'interno del "form" online previsto nel sistema Sintel al terzo step del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente dovrà indicare:

- nel campo obbligatorio *"Offerta economica"* un valore fittizio, per le motivazioni sopra espresse;
- all'interno del campo *"di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"* della piattaforma Sintel, il concorrente dovrà inserire gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività oggetto di affidamento, per l'intera durata contrattuale, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice (riportati anche nel "Modello 3\_Dichiarazione di offerta economica");
- nel campo *"di cui costi del personale"*, **l'operatore deve inserire il valore 0;**
- nel campo *"di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza"*, dovrà essere riportato il valore degli oneri di sicurezza che, per la presente procedura è pari a € 37.206,15

Per effettuare il caricamento dell'offerta economica vera e propria, all'interno della busta telematica denominata "Busta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà allegare, **a pena di esclusione:**

**1) l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il "Modello 3\_Dichiarazione di offerta economica", allegato al presente Disciplinare di gara e contenente:**

1. la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
2. l'indicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, dei costi della manodopera per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, per l'intera durata contrattuale (nell'indicazione di tali costi si dovrà tenere conto anche di quelli relativi ad eventuali subappalti);
3. l'indicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività oggetto di affidamento, per l'intera durata contrattuale;
4. la dichiarazione, in cifre e in lettere, con un massimo di tre cifre decimali, del ribasso percentuale offerto da applicare all'importo posto a base di gara;

Il "Modello 3\_Dichiarazione di offerta economica" debitamente compilato, deve essere trasformato in formato pdf e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all'Art. 17.1 del presente Disciplinare.

Si precisa che le cartelle compresse non dovranno essere firmate digitalmente, mentre dovranno esserlo i documenti al loro interno.

La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate all'art. 15.

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.**

## ARTICOLO 20 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice, utilizzando la seguente formula:

$$C_{(x)} = \sum_{i=1}^n (W_i * V_{(x)i})$$

dove:

$C_{(x)}$  = indice di valutazione dell'offerta  $x$ ;

$n$  = numero totale dei requisiti oggetto di valutazione;

$W_i$  = punteggio attribuito al requisito  $i$ ;

$V_{(x)i}$  = coefficiente (variabile tra zero e uno) della prestazione dell'offerta  $x$  rispetto al requisito  $i$ ;

e sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

VALORE TECNICO                      max punti 70

VALORE ECONOMICO                max punti 30

Il ribasso dovrà essere espresso in percentuale rispetto all'importo a base di gara e dovrà essere indicato in cifre ed in lettere.

L'aggiudicazione avverrà con il metodo aggregativo compensatore.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.

### **ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA) max 30 punti**

**Offerta economica (massimo 30 punti)**, ovvero il prezzo offerto a corpo, da esprimersi come ribasso percentuale.

**L'importo per gli oneri relativi alla sicurezza, come determinato non è soggetto a ribasso d'asta.**

Per la determinazione del coefficiente  $V_{ec(x)}$  del concorrente  $(x)$  sarà utilizzato il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, impiegando le seguenti formule:

per  $R_{(x)} \leq R_{soglia}$                        $V_{ec(x)} = X * R_{(x)} / R_{soglia}$

per  $R_{(x)} > R_{soglia}$                        $V_{ec(x)} = X + (1 - X) * [(R_{(x)} - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]$

dove

$R_{(x)}$  è valore della percentuale di ribasso offerta dal concorrente  $(x)$

$R_{soglia}$  è la media aritmetica dei ribassi offerti da tutti i concorrenti

$R_{max}$  è la percentuale di ribasso massima offerta

$X$  = è un coefficiente pari a 0,90

$P_{ec(x)} = V_{ec(x)} * 30$

dove

$P_{ec(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il criterio economico (ribasso)

$V_{ec(x)}$  = Coefficiente raggiunto dall'offerta (x) per il criterio economico (ribasso)

30 = Punteggio massimo previsto per il criterio economico (ribasso)

**Nel complesso non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.**

**ELEMENTI QUALITATIVI max 70 punti**

Al fine di garantire un confronto omogeneo dei contenuti tecnici delle offerte, gli offerenti dovranno formulare l'offerta tecnica osservando strettamente la struttura predisposta dalla Stazione Appaltante nel c.d. **"MODELLO OFFERTA TECNICA"**. Gli argomenti trattati dovranno essere esposti in modo organico, chiaro e sintetico cosicché la Commissione li possa comprendere e valutare senza incertezze.

Ciascuno dei documenti prodotti secondo il modello offerta tecnica deve essere sottoscritto secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Per quanto concerne i criteri di valutazione tecnica dell'offerta, questi saranno valutati in base al documento **MODELLO OFFERTA TECNICA** (come da modello allegato) presentato, in sede di gara, secondo gli argomenti, di cui ai requisiti/criteri/subcriteri elencati nella Tabella A di seguito riportata, cui corrisponde il punteggio **massimo di 70 punti**.

| Tabella A - Criteri e sub-criteri           |    |                                                                                | Punti<br>sub-criteri | Punti<br>criteri |
|---------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Offerta Tecnica (MASSIMO 70 punti)</b>   |    |                                                                                |                      |                  |
| A                                           |    | <b>ESPERIENZA PREGRESSA</b>                                                    |                      | <b>Max 10</b>    |
|                                             | A1 | Opere stradali e a verde (Discrezionale)                                       | Max 10               |                  |
| B                                           |    | <b>QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE</b>                                               |                      | <b>Max 25</b>    |
|                                             | B1 | Scelte tecniche e metodologia di realizzazione dell'intervento (Discrezionale) | Max 12               |                  |
|                                             | B2 | Scelte tecniche e metodologia di gestione del verde (Discrezionale)            | Max 13               |                  |
| C                                           |    | <b>GESTIONE DEL CANTIERE</b>                                                   |                      | <b>Max 31</b>    |
|                                             | C1 | Gestione, organizzazione, sicurezza del cantiere (Discrezionale)               | Max 15               |                  |
|                                             | C2 | Attività di comunicazione verso gli stakeholder (Discrezionale)                | Max 8                |                  |
|                                             | C3 | Reporting verso la Stazione Appaltante (Discrezionale)                         | Max 8                |                  |
| D                                           |    | <b>ELEMENTI PREMIANTI</b>                                                      |                      | <b>Max 4</b>     |
|                                             | D1 | Possesso Certificazione ISO14001 (Tabellare)                                   | Max 2                |                  |
|                                             | D2 | Possesso Certificazione ISO 45001 (Tabellare)                                  | Max 2                |                  |
|                                             |    |                                                                                |                      | <b>70</b>        |
| <b>Offerta economica (MASSIMO 30 PUNTI)</b> |    |                                                                                |                      |                  |
| E                                           |    | <b>Offerta Economica</b>                                                       |                      | <b>30</b>        |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO</b>                     |    |                                                                                |                      | <b>100</b>       |

I coefficienti  $V(x)$  sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, tramite il metodo del “confronto a coppie”, utilizzando, per ciascun elemento di valutazione, la tabella triangolare che contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni fra tutte le offerte prese a due a due.

Per ciascun requisito ogni commissario valuta quale delle due proposte, che formano ciascuna coppia, sia da preferire. Tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

Per ciascuna coppia, il singolo commissario indica nella tabella triangolare chi è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, si assegna un punto ad entrambe.

Una volta terminata la valutazione, ogni commissario sommerà, per ogni elemento di valutazione, i valori attribuiti a ciascuna offerta. Saranno successivamente sommati, per ciascun elemento di valutazione, i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari: tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

BrianzAcque è in possesso della Certificazione Integrata Qualità (ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 45001) nella valutazione delle proposte organizzative e, pertanto, si atterrà metodologicamente alla verifica degli elementi previsti dalle anzidette norme per la definizione di procedure, istruzioni, etc.

Di seguito vengono dettagliati i contenuti del metodo di valutazione degli aspetti tecnici dell'offerta. È indicato il percorso motivazionale che ha determinato i criteri utilizzati nella valutazione della proposta tecnica.

#### **A. Esperienza pregressa (MAX 10 PUNTI)**

L'Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla verifica dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza del personale che verrà effettivamente utilizzato nell'appalto, attraverso l'analisi delle opere simili eseguite dal concorrente. A tal proposito all'interno del modello OFFERTA TECNICA si dovranno produrre **schede-lavori** riguardanti **un massimo di 3 interventi** realizzati e conclusi negli ultimi 5 anni ritenuti attinenti alle opere del presente appalto (riqualificazione di strade con elementi SUDS).

Tale documentazione può riguardare, nel caso di Concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente oppure da riunirsi o da consorziarsi, lavori, singolarmente considerati, prestati da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

Le **schede-lavori** dovranno essere composte con i contenuti previsti nel modello OFFERTA TECNICA allegato alla gara, per ognuno dei 3 interventi, e dovranno essere costituite da un massimo complessivo di 2 (due) facciate in formato A4 ciascuna scritte in interlinea singola con carattere “Arial 10” (esclusi eventuale indice e copertina). A dimostrazione del lavoro svolto possono essere allegati i Certificati di Esecuzione Lavori, richiamando il codice della scheda del servizio di riferimento, che non concorreranno al conteggio delle facciate.

Saranno valutati positivamente gli aspetti relativi a:

- **CONTRATTUALISTICA**

- impresa che stipula contratti direttamente con il committente. Se l'impresa ha partecipato come subappaltatore non sarà oggetto di preferenza da parte della commissione
- lavori analoghi eseguiti in favore di committenze pubbliche
- opere concluse e/o collaudate (saranno preferite opere collaudate corredate di certificato esecuzione lavori e/o collaudo)
- rilevanza economica della riqualificazione di strade o elementi affini

- **ATTINENZA DEI LAVORI**

- riqualificazione integrata di aree urbane con elementi SUDS
- contesto urbano caratterizzato dalla gestione di numerosi stakeholders
- riqualificazione di strade di dimensioni equivalenti o superiori a quella in oggetto
- estensione e obiettivo dei SuDS di dimensioni equivalenti o superiori a quella in oggetto

#### **A.1 - Opere stradali e a verde - MAX 10 PUNTI**

Relativamente al criterio A.1 - "Opere stradali e a verde", vengono calcolati i valori delle offerte mediante un calcolo proporzionale:

$$P_{A1(x)} = V_{A1(x)} * 10$$

Dove

$P_{A1(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio A.1

$V_{A1(x)}$  = Coefficiente raggiunto dall'offerta (x) per il sub-criterio A.1

10 = Punteggio massimo per il sub-criterio A.1

Relativamente al **criterio A - "Esperienza pregressa"**, vengono calcolati i valori delle offerte mediante la somma dei punteggi dei sub criteri, ovvero:

$$P_{A(x)} = P_{A1(x)}$$

dove

$P_{A(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il criterio A

$P_{A1(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio A.1

10 = Punteggio massimo per il criterio A

#### **B. Qualità della prestazione (MAX 25 PUNTI)**

Redigere, secondo il modello OFFERTA TECNICA allegato, una relazione tecnica illustrativa che sintetizzi le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. La relazione non potrà superare le 7 (sette) facciate in formato A4 (scritte in interlinea singola con carattere "Arial 10" - esclusi eventuale indice e copertina), deve essere fascicolata e con facciate numerate progressivamente; è ammesso

l'utilizzo di fogli in formato A3 (1 facciata A3 vale 2 facciate A4) solo per rappresentazioni/elaborati grafici. La relazione dovrà essere suddivisa in 2 sezioni corrispondenti ai sub-criteri:

- B.1 Scelte tecniche e metodologia di realizzazione dell'intervento - MAX 12 PUNTI

- B.2 Scelte tecniche e metodologia di gestione del verde – MAX 13 PUNTI

Ogni facciata ulteriore rispetto al numero massimo consentito per ogni criterio non sarà oggetto di valutazione.

### ***B.1 - Scelte tecniche e metodologia di realizzazione dell'intervento - MAX 12 PUNTI***

I concorrenti dovranno descrivere le scelte tecniche e metodologiche per la realizzazione dell'opera nel suo complesso. La commissione valuterà positivamente le proposte che, attraverso una chiara e dettagliata descrizione, forniranno garanzie in relazione:

- alla corretta esecuzione della riqualificazione dei marciapiedi con particolare attenzione alle garanzie di assenza di ristagni d'acqua
- modalità di controllo di qualità dei materiali, attraverso raccolta delle dichiarazioni di prestazione delle forniture, la definizione di adeguata struttura organizzativa, definizione di procedure operative per il prelievo – conservazione - prove sui materiali e sulle strutture, nel rispetto della normativa tecnica, per la tempestiva produzione degli eventuali disegni costruttivi
- modalità operative, adottate dal Concorrente, per consentire i controlli della Direzione Lavori
- le verifiche esecutive, le prove (in sito e in laboratorio), i collaudi e relative modalità operative che verranno adottate dal concorrente finalizzate a garantire la corretta esecuzione dell'opera
- rilievi topografici e restituzione *as built* dell'opera

Dovranno essere privilegiate soluzioni tecnologiche e approfondimenti per meglio assicurare:

- la qualità esecutiva - prove in corso d'opera su materiali (in laboratorio e in sito)
- la garanzia della raccolta del runoff e l'assenza di ristagni

Relativamente al criterio B.1 - “Scelte tecniche e metodologia di realizzazione dell'intervento”, vengono calcolati i valori delle offerte mediante un calcolo proporzionale:

$$P_{B1(x)} = V_{B1(x)} * 12$$

dove

$P_{B1(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sotto-criterio B.1

$V_{B1(x)}$  = Coefficiente raggiunto dall'offerta (x) per il sotto-criterio B.1

12 = Punteggio massimo previsto per il criterio B.1

### ***B.2 - Scelte tecniche e metodologia di gestione del verde - MAX 13 PUNTI***

I concorrenti dovranno descrivere il Piano dei Controlli che l'appaltatore intende adottare. A titolo esemplificativo e non esaustivo la commissione valuterà il grado di approfondimento relativo a:

- attività che il concorrente metterà in atto al fine di un'adeguata preparazione del substrato degli elementi SuDS
- alla corretta esecuzione delle lavorazioni a verde, in particolare la qualità della vegetazione fornita e garanzie di attecchimento, con riferimento alle caratteristiche e alla provenienza degli esemplari e delle sementi in termini di rusticità, ed eventuale presenza continuativa di personale specializzato
- modalità di controllo di qualità dei materiali, attraverso raccolta delle dichiarazioni di prestazione delle forniture, la definizione di adeguata struttura organizzativa, definizione di procedure operative per il prelievo – conservazione - prove sui materiali e sulle strutture, nel rispetto della normativa tecnica, per la tempestiva produzione degli eventuali disegni costruttivi
- modalità operative, adottate dal Concorrente, per consentire i controlli della Direzione Lavori
- le verifiche esecutive, le prove (in sito e in laboratorio), i collaudi e relative modalità operative che verranno adottate dal concorrente finalizzate a garantire la corretta esecuzione dell'opera
- rilievi topografici e restituzione *as built* dell'opera

Dovranno essere privilegiate soluzioni tecnologiche e approfondimenti per meglio assicurare:

- la qualità esecutiva - prove in corso d'opera su materiali (in laboratorio e in sito)
- la garanzia di attecchimento

Il punteggio sarà attribuito, a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, a seguito di valutazione del livello di qualità complessiva della proposta.

Relativamente al criterio B.2 - "Scelte tecniche e metodologia di gestione del verde", vengono calcolati i valori delle offerte mediante un calcolo proporzionale:

$$P_{B2(x)} = V_{B2(x)} * 13$$

dove

$P_{B2(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sotto-criterio B.2

$V_{B2(x)}$  = Coefficiente raggiunto dall'offerta (x) per il sotto-criterio B.2

13 = Punteggio massimo previsto per il criterio B.2

Relativamente al **criterio B - "Qualità della prestazione (MAX 25 PUNTI)"**, vengono calcolati i valori delle offerte mediante la somma dei punteggi dei sub criteri, ovvero:

$$P_{B(x)} = P_{B1(x)} + P_{B2(x)}$$

dove

$P_{B(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il criterio B

$P_{B1(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio B.1

$P_{B2(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio B.2

25 = Punteggio massimo per il criterio B

### **C. Gestione del cantiere (MAX 31 PUNTI)**

Redigere, secondo il modello OFFERTA TECNICA allegato, una relazione tecnica illustrativa che sintetizzi le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. La relazione non potrà superare le 7 (sette) facciate in formato A4 (scritte in interlinea singola con carattere "Arial 10" - esclusi eventuale indice e copertina), deve essere fascicolata e con facciate numerate progressivamente; è ammesso l'utilizzo di fogli in formato A3 (1 facciata A3 vale 2 facciate A4) solo per rappresentazioni/elaborati grafici. La relazione dovrà essere suddivisa in 2 sezioni corrispondenti ai sub-criteri:

- C.1. Gestione, organizzazione, sicurezza del cantiere - MAX 15 PUNTI

- C.2 Attività di comunicazione verso gli stakeholder - MAX 8 PUNTI

- C.3 Reporting verso la Stazione Appaltante - MAX 8 PUNTI

Ogni facciata ulteriore rispetto al numero massimo consentito per ogni criterio non sarà oggetto di valutazione.

#### ***C.1 - Gestione, organizzazione, sicurezza del cantiere - MAX 15 PUNTI***

Saranno favorite quelle offerte che forniranno maggiori garanzie in termini di:

- riduzione del disagio per i residenti/servizi primari/attività commerciali della zona con particolare riferimento ai dehor lungo Corso Roma e alla Via Tommaseo.
- i provvedimenti atti alla riduzione delle emissioni sonore, delle vibrazioni e degli eventuali odori all'esterno rispetto ai materiali e alle attrezzature utilizzate, con particolare attenzione agli orari di lavoro e al contenimento delle polveri
- i provvedimenti e misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e della cittadinanza (modalità di realizzazione delle protezioni interne ed esterne alle aree di lavoro del cantiere)
- coordinamento gestori sottoservizi, con particolare riferimento alle attività di scavo

Relativamente al criterio C.1- "Gestione, organizzazione, sicurezza del cantiere", vengono calcolati i valori delle offerte mediante un calcolo proporzionale:

$$P_{C1(x)} = V_{C1(x)} * 15$$

dove

$P_{C1(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sotto-criterio C.1

$V_{C1(x)}$  = Coefficiente raggiunto dall'offerta (x) per il sotto-criterio C.1

15 = Punteggio massimo previsto per il criterio C.1

## **C.2 – Attività di comunicazione verso gli stakeholder - MAX 8 PUNTI**

BrianzAcque S.r.l. è sempre alla ricerca di strumenti che possano rendere efficiente ed efficace la comunicazione aziendale, interna ed esterna. In questo senso i cantieri rappresentano uno dei punti rilevanti della comunicazione di BrianzAcque verso tutti gli stakeholders coinvolti del servizio idrico integrato (ATO, comuni, provincia, utenti, RUP, Direzione Lavori, CSE, ecc.). Tale comunicazione è ormai un elemento imprescindibile.

I concorrenti dovranno evidenziare tecniche/strategie comunicative e canali più adeguati che intende mettere in atto per consentire di trasmettere le diverse informazioni agli stakeholders coinvolti. A titolo esemplificativo:

- le modalità di comunicazione e monitoraggio dell'andamento del cantiere verso l'esterno (cittadinanza, attività commerciali, amministrazione comunale, ecc.) con particolare riguardo alla presenza delle aree di lavoro e alla modifica della viabilità all'avanzamento del cantiere
- utilizzo di social-media e di altri media per la comunicazione, prima, durante e post-conclusione del cantiere, ad esempio realizzazione di demo, cesate, video droni prima e dopo i lavori, spiegazione del funzionamento dell'opera, ad esempio attraverso la realizzazione di video/animazioni esemplificativi degli elementi SuDS in esercizio, fotoinserimenti realistici, etc.

Il punteggio sarà attribuito, a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice. Saranno preferite le offerte che meglio descrivono le modalità e i tempi delle tecniche/strategie comunicative proposte.

Relativamente al criterio C.2 - "Attività di comunicazione verso gli stakeholder", vengono calcolati i valori delle offerte mediante un calcolo proporzionale:

$$P_{C2(x)} = V_{C2(x)} * 8$$

dove

$P_{C2(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio C.2

$V_{C2(x)}$  = Coefficiente raggiunto dall'offerta (x) per il sub-criterio C.2

8 = Punteggio massimo per il sub-criterio C.2

## **C.3 – Reporting verso la Stazione Appaltante - MAX 8 PUNTI**

I concorrenti dovranno evidenziare tecniche/strategie comunicative e canali più adeguati che intende mettere in atto per consentire di trasmettere le diverse informazioni alla Stazione Appaltante. A titolo esemplificativo:

- le modalità e attrezzature messe a disposizione per comunicare tempestivamente verso il RUP, l'Ufficio Comunicazione di BrianzAcque e la Direzione Lavori, con particolare riguardo all'avanzamento lavori, le maestranze, materiali, mezzi, attrezzature e imprese presenti in cantiere (appaltatore, subappaltatori, subaffidatari, ecc.)
- attrezzature, report fotografici periodici, time-lapse e video per comunicare tempestivamente verso la Stazione Appaltante

Il punteggio sarà attribuito, a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice. Saranno preferite le offerte che meglio descrivono i tempi e le modalità di reporting verso la Stazione Appaltante.

Relativamente al criterio C.3 - “Reporting verso la Stazione Appaltante”, vengono calcolati i valori delle offerte mediante un calcolo proporzionale:

$$P_{C3(x)} = V_{C3(x)} * 8$$

dove

$P_{C3(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio C.3

$V_{C3(x)}$  = Coefficiente raggiunto dall’offerta (x) per il sub-criterio C.3

8 = Punteggio massimo per il sub-criterio C.3

Relativamente al criterio **C - “Gestione del cantiere (MAX 31 PUNTI)”**, vengono calcolati i valori delle offerte mediante la somma dei punteggi dei sub criteri, ovvero:

$$P_{C(x)} = P_{C1(x)} + P_{C2(x)} + P_{C3(x)}$$

Dove

$P_{C(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il criterio C

$P_{C1(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio C.1

$P_{C2(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio C.2

$P_{C3(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio C.3

31 = Punteggio massimo per il criterio C

#### **D. Elementi premianti (MAX 4 PUNTI)**

##### ***D.1 – Possesso Certificazione ISO 14001 – MAX 2 PUNTI***

I Concorrenti dovranno presentare la propria certificazione - in corso di validità – relativa allo standard internazionale ISO 14001 per il Sistema di Gestione Ambientale. La certificazione in oggetto deve essere rilasciata da un Organismo specificatamente accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento applicabile (EA/IAF/ILAC).

I Concorrenti dovranno inoltre presentare una dichiarazione riassuntiva, di non più di 1 (una) facciata di testo (Arial 10 interlinea singola) in formato A4, in cui sia indicata, per ognuno dei componenti dell’ATI, la tipologia di certificazione, l’Organismo di rilascio, la data di conseguimento nonché l’indicazione dell’eventuale limite temporale di validità. La Commissione procederà all’assegnazione del relativo punteggio, in funzione della presenza della certificazione, secondo il seguente criterio:

| <b>Certificazione ISO 14001</b> |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Azienda Certificata</b>      | <b>Punteggio</b><br><b><math>P_{D1(x)}</math></b> |
| Assenza di certificazione       | 0                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Nel caso di Concorrente raggruppato/consorzio o da raggrupparsi/consorzarsi, solo una (o più, ma non tutte) tra le imprese costituenti la compagine (e, quindi, tra mandataria e mandanti o tra capogruppo e consorziate) | 1 |
| Nel caso di Concorrente raggruppato/consorzio o da raggrupparsi/consorzarsi, Tutte le imprese costituenti la compagine (e, quindi, tra mandataria e mandanti o tra capogruppo e consorziate)                              | 2 |

Si precisa che ai fini di quanto sopra, il consorzio ordinario viene considerato equivalente al raggruppamento temporaneo.

#### **D.2 - Possesso Certificazione ISO 45001 – MAX 2 PUNTI**

I Concorrenti dovranno presentare la propria certificazione - in corso di validità – relativa allo standard internazionale OSHAS 18001 per il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. La certificazione in oggetto deve essere rilasciata da un Organismo specificatamente accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento applicabile (EA/IAF/ILAC).

I Concorrenti dovranno inoltre presentare una dichiarazione riassuntiva, di non più di 1 (una) facciata di testo (Arial 10 interlinea singola) in formato A4, in cui sia indicata, per ognuno dei componenti dell'ATI, la tipologia di certificazione, l'Organismo di rilascio, la data di conseguimento nonché l'indicazione dell'eventuale limite temporale di validità. La Commissione procederà all'assegnazione del relativo punteggio, in funzione della presenza della certificazione, secondo il seguente criterio:

| <b>Certificazione ISO 45001</b>                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Azienda Certificata</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Punteggio</b><br><b>P<sub>D2(x)</sub></b> |
| Assenza di certificazione                                                                                                                                                                                                 | 0                                            |
| Nel caso di Concorrente raggruppato/consorzio o da raggrupparsi/consorzarsi, solo una (o più, ma non tutte) tra le imprese costituenti la compagine (e, quindi, tra mandataria e mandanti o tra capogruppo e consorziate) | 1                                            |
| Nel caso di Concorrente raggruppato/consorzio o da raggrupparsi/consorzarsi, Tutte le imprese costituenti la compagine (e, quindi, tra mandataria e mandanti o tra capogruppo e consorziate)                              | 2                                            |

Si precisa che ai fini di quanto sopra, il consorzio ordinario viene considerato equivalente al raggruppamento temporaneo.

Relativamente al criterio **D - “Elementi premianti”**, vengono calcolati i valori delle offerte mediante la somma dei punteggi dei sub criteri, ovvero:

$$P_{D(x)} = P_{D1(x)} + P_{D2(x)}$$

dove

P<sub>D(x)</sub> = Punteggio offerta (x) per il criterio D

$P_{D1(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio D.1

$P_{D2(x)}$  = Punteggio offerta (x) per il sub-criterio D.2

4 = Punteggio massimo per il criterio D

### **Criterio di aggiudicazione opzionale**

Si precisa che nel caso in cui le offerte da valutare fossero meno di tre, essendo impossibile l'applicazione del metodo del "confronto a coppie", la Commissione procederà alle valutazioni di competenza attraverso attribuzione discrezionale da parte dei commissari.

Effettuata l'analisi dell'offerta tecnica, sulla base della rispondenza ai sub criteri della Tabella A e delle specifiche di cui sopra, i commissari attribuiranno un coefficiente ad ogni singolo sub criterio, secondo i seguenti pesi:

| <b>PESO</b>      | <b>VALUTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0,0 – 0,1</b> | Assoluta carenza della documentazione presentata e/o riproduzione pedissequa di documenti; informazioni assenti; documentazione che contrasta con le finalità poste dalla S.A. nell'illustrazione del criterio. |
| <b>0,2 – 0,4</b> | Grave insufficienza della documentazione presentata, scarse informazioni e/o informazioni contraddittorie; documentazione che non risponde alle finalità poste dalla S.A. nell'illustrazione del criterio.      |
| <b>0,5 – 0,6</b> | Documentazione appena sufficiente; informazioni limitate; documentazione da cui si ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nell'illustrazione del criterio.                            |
| <b>0,7 – 0,8</b> | Buona presentazione della documentazione; informazioni adeguate; documentazioni da cui si ricava una moderata aderenza alle finalità poste dalla S.A. nell'illustrazione del criterio.                          |
| <b>0,9 – 1</b>   | Ottima presentazione della documentazione; informazioni complete; documentazioni da cui si ricava una forte aderenza alle finalità poste dalla S.A. nell'illustrazione del criterio.                            |

Tali coefficienti medi verranno trasformati in coefficienti definitivi, riportando ad 1 il coefficiente medio più alto e proporzionando a tale coefficiente medio maggiore i coefficienti medi provvisori prima calcolati.

Considerato che il bando prevede la suddivisione del Criterio qualitativo in sub-criteri e relativi sub-punteggi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi verranno riparametrati con riferimento al punteggio massimo previsto per lo stesso Criterio qualitativo.

Si precisa fin d'ora che l'elaborato tecnico della Concorrente, che risulterà aggiudicataria, diventerà un obbligo per la stessa in termini di proposte contenute che assumeranno, quindi, rilevanza di obbligo contrattuale.

L'offerta tecnica presentata dai Concorrenti verrà valutata da una commissione all'uopo costituita.

Risulterà aggiudicatario il Concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo.

**Si ribadisce che ogni riferimento nella documentazione tecnica ad elementi in qualsiasi modo attinenti alla percentuale di ribasso offerta, sarà considerata causa di esclusione e ciò al fine di garantire la segretezza dell'offerta economica.**

## **ARTICOLO 21 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLA BUSTA “A” E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Brianzacque, Viale Fermi n. 105 - MONZA, il giorno **30.04.2025** alle **ore 10.00** e vi potrà partecipare chiunque fosse interessato. Possono rilasciare dichiarazioni a verbale solo i legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica, se necessario, potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel, almeno 24 ore prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede di Brianzacque e saranno comunicate ai concorrenti nei modi e nei tempi di cui sopra.

Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, procederà a verificare il tempestivo deposito delle offerte pervenute e all'apertura della documentazione amministrativa presentata, scaricando dalla piattaforma Sintel la documentazione prodotta dai concorrenti e verificando esclusivamente la presenza dei documenti amministrativi previsti dal presente Disciplinare.

Al termine di questa operazione il seggio di gara procederà in seduta riservata al controllo e alla verifica del contenuto della busta amministrativa e in particolare a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) se del caso, attivare la procedura di soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma Sintel a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.

## **ARTICOLO 22 – APERTURA DELLE “BUSTE TELEMATICHE B E C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Successivamente consegnerà gli atti alla Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati e all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità sopra descritte.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, il Seggio di gara, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Seggio di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, dando lettura dei ribassi offerti, e quindi all'attribuzione dei relativi punteggi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà a richiedere offerte migliorative sul prezzo; successivamente, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

**All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e** procede ai sensi di quanto previsto all'art. 24 del presente Disciplinare di gara.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte che prevedano varianti;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **ARTICOLO 23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Questo calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

È comunque facoltà del RUP procedere, in ogni caso, a sottoporre a verifica di congruità l'offerta posizionatasi prima in graduatoria.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala;

- b) la Stazione Appaltante si riserva di effettuare contemporaneamente la verifica di congruità di tutte le offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala;
- c) il RUP richiede per iscritto all'offerente di presentare, per iscritto, le spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- e) il RUP esamina in seduta riservata le giustificazioni fornite dall'offerente e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- f) Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

Si precisa e si prescrive che:

- le spiegazioni – qualora siano fondate sui contenuti di contratti di subappalto inerenti intere parti di servizio previste nel bando o di parte di esse, in quanto la loro esecuzione grava in parte sul subappaltatore ed in parte sull'aggiudicatario – devono riferirsi a costi, pena l'esclusione dalla gara per non congruità dell'offerta, non inferiori ai prezzi posti a base di gara, depurati prima del ribasso offerto;
- le analisi e le spiegazioni prodotte saranno considerate parti integranti dell'offerta formulata e saranno considerate come allegati al contratto che sarà stipulato;

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

## **ARTICOLO 24 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Si applica l'art. 99, co. 3-bis del Codice, per cui in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, Brianzacque disporrà comunque l'aggiudicazione, che sarà immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 99. Le verifiche sul possesso dei requisiti saranno, comunque, concluse entro un congruo termine. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Qualora l'aggiudicatario, per cause a lui imputabili, non produca la documentazione necessaria per la stipula del contratto entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione o se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. n. 159/2011, c.d. "*Codice antimafia*"), ai sensi della normativa vigente. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante recede dal contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi oltre a ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **ARTICOLO 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia, sede di Milano, via Corridoni.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto di appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

## **ARTICOLO 26 – INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, Brianzacque, in qualità di Stazione Appaltante, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura.

1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli art. 4 e 24 del GDPR, è Brianzacque Srl con sede legale in Viale Enrico Fermi, 105, 20900 Monza (MB), Italia, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*. L'email di contatto del titolare è **[privacy@brianzacque.it](mailto:privacy@brianzacque.it)**

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer) è individuato ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679. L'email di contatto del DPO è **[dpoprivacy@brianzacque.it](mailto:dpoprivacy@brianzacque.it)**

### **3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

BASE GIURIDICA Il trattamento dati per le finalità indicate si basa su:

- necessità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR);
- necessità per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura di gara finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

Dati oggetto di trattamento

- Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: dati anagrafici necessari per l'espletamento delle finalità indicate.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

### **4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE**

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del Trattamento (art. 28 GDPR) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 GDPR), per le finalità sopra elencate, I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- Dipendenti, collaboratori e consulenti della società e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge
- soggetti che assistono, anche occasionalmente, il Titolare nella gestione del Sistema Informativo e delle reti di telecomunicazioni (compresa posta elettronica) (ivi compresa la posta elettronica);
- Gestore della piattaforma informatica, se utilizzata;
- Istituti bancari e assicurativi per adempimenti amministrativi connessi all'esecuzione dei contratti;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web della società, nella sezione "Società trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione

#### 5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

I dati personali forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

#### 6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti incaricati.

I dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto; successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

#### 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato potrà esercitare i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR, contattando il DPO/RPD o il Titolare del trattamento agli indirizzi email indicati. In particolare, l'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali (art.15), la rettifica (art.16), la cancellazione degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento (art.18). Il titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Nei casi previsti ha il diritto alla portabilità dei suoi dati (art.20) . Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy <https://www.garanteprivacy.it/>), o di adire le opportune sedi giudiziarie

L'Amministratore Delegato  
Enrico Boerci

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*